

L. 27 giugno 1967, n. 533 ⁽¹⁾.

Modifica dell'art. 1 della [legge 26 aprile 1964, n. 308](#), concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per la modifica del terzo comma dell'art. 286 del [testo unico 27 luglio 1934, n. 1265](#), quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, numero 353, convertito in [legge 14 maggio 1936, n. 935](#), concernente il ricovero dei lebbrosi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 1967, n. 175.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, [L. 29 ottobre 1954, n. 1047](#) e all'art. 2, [L. 6 luglio 1962, n. 921](#).

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla [legge 26 aprile 1964, n. 308](#), a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilita in:

lire 700 giornaliera per i lebbrosi ricoverati;

lire 1500 giornaliera per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 700 giornaliera per ogni familiare a carico.

Articolo 2

⁽³⁾.

⁽³⁾ Sostituisce il terzo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 110 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1967 mediante riduzione del capitolo 1205 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

Le provvidenze stabilite dalla presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1966.

